

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Roma

In persona della dott.ssa Luciana Cenci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Giudice di Pace di ROMA, Dott. LUCIANA CENCI, all'udienza del giorno 29 settembre 2026 nella causa civile R.G. n.12949/ / 2026

vertente tra

██████████ (CF ██████████) - Avv. FRANCESCO DIMUNDO

contro

PREFETTURA - ██████████ (CF ██████████)

Letto dispositivo in udienza il 29 settembre 2026

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si espongono direttamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione omesso lo svolgimento del processo giusta quanto previsto dall'art. 132 co. 2 nr. 4) del cpc.

La domanda di annullamento del verbale n. 1260004095520 (Reparto n. RSPS01) del 23/12/2025, notificato al ricorrente in data 07/01/2026, il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Polizia Stradale, emessa dalla Prefettura di ██████████, merita accoglimento.

Ebbene, dalla incontestata ed incontestabile offerta probatoria, di natura documentale, del ricorrente emerge, il totale illegittimo comportamento della Prefettura di ██████████ in merito all'irrogazione della sanzione ex art 126 bis comma 2 cds, consistente nella **mancata comunicazione**, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta. Infatti, la comunicazione che precede può essere inviata soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o

amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 C.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione *de qua*.

Nel caso di specie la richiesta di comunicazione dei dati del conducente veniva inviata nelle more del ricorso su opposizione a sanzione amministrativa che nel frattempo, tale verbale veniva annullato, venendo meno accertamento dell'infrazione presupposta; di tal che mancava il fondamento base della erogazione della sanzione amministrativa contestata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con il favore della distrazione come richiesto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, così provvede:

Accoglie il ricorso e annulla il verbale n. 1260004095520 (Reparto n. RSPS01) del 23/12/2025, notificato al ricorrente in data 07/01/2026, il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Polizia Stradale, emessa dalla Prefettura di [REDACTED] e condanna La Prefettura di Roma alle spese di lite che liquida in € 300,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 30/09/2026

Il Giudice di Pace
Luciana Cenci